



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: france.neri@tiscali.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipeec.it

SERVIZIO PERSONALE

Prot. 6570

Lì, 05 ottobre 2016.

Decreto nr. 13/2016

**ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, CLASSIFICATI NELLA CATEGORIA "D"
DEI COMPITI E FUNZIONI**

(Articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.)

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

- **Premesso** che la dotazione organica di questo Comune, alla data odierna, è quella risultante dal seguente prospetto:

SERVIZIO	CATEGORIE						TOTALE POSTI DI ORGANICO
	A	B	B.3	C	D	D.3	
Segreteria, Affari Generali, Personale, Rapporti con Enti ed Istituzioni, Demografico, Elettorale, Stato Civile, Protocollo, Statistica, Cultura e Sport, Appalti, Contratti, Pratiche Opere e Servizi Pubblici		02		03		01	06
Ragioneria, Bilancio, Tributi, Commercio ed Attività Produttive, Pubblica Istruzione, Assistenza Socio-sanitaria, Mense Scolastiche, trasporto Pubblico, Trasporto Alunni.		07 p.t.		03	01		11
Polizia Amministrativa e Locale, Viabilità e Sicurezza Stradale				03 di cui 02 p.t.	01		04
Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia Privata, Pratiche sisma.	01		01				02
Manutenzione strade, Pubblica illuminazione ed edifici pubblici, Servizi cimiteriali, Igiene, Tutela ambientale e Protezione civile	03						03
TOTALE	04	09	01	09	02	01	26

- **Visti** gli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, che testualmente recitano:

Art. 50 – Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia

10. Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

Art. 107 – Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti dell'ente:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

- c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'art. 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I^a, Titolo III^a l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'art. 147 del presente testo unico.

Art. 109 – Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

- **Visti** gli articoli di cui al Titolo I^a, Capo III^a (artt. 22 – 34) del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. nr. **187** del **02/12/2002** e successive modifiche ed integrazioni;

- **Visto** l'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, nr. 388 come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28/12/2001, nr. 448 che prevede, per i Comuni inferiori a 5.000 abitanti, l'attribuzione ai componenti dell'Organo Esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale;

- **Accertato**, altresì, che il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. nr. **187** del **02/12/2002** ed integrato con atto di G.C. nr. **179** del **15/1/2006**, avvalendosi del suddetto disposto dell'art. 53, comma 23, della legge 23/12/2000, nr. 388 come modificato dall'art. 29, comma 4, della legge 28/12/2001, nr. 448, con l'art. 3-bis, ha introdotto l'attribuzione ai componenti dell'Organo Esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale;

- **Precisato** che la nuova formulazione del comma 2 dell'art. 109 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 esplicita, per i comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, la possibilità di attribuire tutte le funzioni gestionali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 dello stesso Decreto Legislativo, ai responsabili dei servizi e degli uffici, con provvedimento motivato del sindaco;

- **Vista**, altresì, la deliberazione di Giunta Municipale n. **189** del **06/12/1999**, con la quale sono stati individuati, in attuazione del disposto dell'art. 8 del C.C.N.L. 31 marzo 1999, i Responsabili dei Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, commi 2 e seguenti della legge 08/06/1990, n. 142, come introdotti e modificati dall'art. 6, della Legge 15/05/1997, n. 127 e dall'art. 2 della Legge 16/06/1998, n. 191, da ultimo sostituito dal D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- **Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. **88** del **24/04/2008**, con la quale, si è provveduto alla rimodulazione delle strutture macro-organizzative dell'Ente e graduazione delle aree di posizioni organizzative e che, pertanto, con il presente provvedimento, si intendono confermare;

- **Considerata** la necessità di affidare a dipendenti di ruolo inquadrati nella Categoria **D** i compiti di responsabilità di unità operative dei servizi individuati dall'Ente, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, previsti dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267;

- **Visto** l'art. 10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che, testualmente recita:

Art. 10 – Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di £. 10.000.000 ad un massimo di £. 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate.

3. L'importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4. Il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all'importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1.

- **Visto** l'art. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 che, testualmente recita:

Art. 11 – Disposizioni in favore dei Comuni di minori dimensioni demografiche.

1. I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgano della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della L. 142/90 introdotto dalla L. 191/1998 e nell'ambito delle risorse finanziarie ivi previste a carico dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato.

2. I Comuni di cui al comma 1 stabiliscono il valore economico della retribuzione di posizione e di risultato attribuibile al personale di cui allo stesso comma classificato nella categoria D, nell'ambito dei limiti definiti dall'art. 10.

3. Nel caso in cui siano privi di posizioni della categoria D, i Comuni applicano la disciplina degli artt. 8 e ss. ai dipendenti di cui al comma 1 classificati nelle categorie C o B, ove si avvalgano della facoltà di cui alla disciplina di legge richiamata nello stesso comma 1. In tal caso, il valore economico della relativa retribuzione di posizione può variare da un minimo di L. 6.000.000 ad un massimo di L. 15.000.000 annui lordi per tredici mensilità.

4. Nei Comuni tra loro convenzionati per l'esercizio di funzioni amministrative o per l'espletamento associato dei servizi, ai responsabili degli uffici o dei servizi che svolgano la loro funzione anche per gli altri Comuni si applica, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento delle predette funzioni, la disciplina dell'area delle posizioni organizzative di cui agli artt. 8 e ss., in attuazione della disciplina di legge richiamata nel comma 1.

- **Visto** l'art. 10, comma 4, del C.C.N.L. del 22/01/2004, che ha adeguato gli importi della retribuzione di posizione di cui all'art. 10 del C.C.N.L. del 31/03/1999, fissandoli da un minimo di **€. 5.164,56** ad un massimo **€. 16.000,00** annui lordi per 13 mensilità;

- **Dato** atto che nella dotazione organica di questo comune sono presenti posti della categoria "D", per cui si ritiene che le attribuzioni di cui trattasi vadano conferite esclusivamente al personale inquadrato in tale qualifica, dietro provvedimento del Sindaco;

- **Visto** l'art. 15 del vigente C.C.N.L. firmato il 22/01/2004 che testualmente stabilisce: “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli articoli 8 e seguenti del C.C.N.L. del 31/03/1999”;

- **Visti** gli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

- **Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, art. 107;

- **Vista** la legge 16 giugno 1998, n. 191;

- **Visto** il D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80;

- **Vista** la circolare del Ministero dell'Interno n. 3/1998, in data 22 giugno 1998, (G.U. 08.07.1998, n. 15);

D E C R E T A

1) di nominare, per le motivazioni sopra esposte, il dipendente di ruolo con contratto a tempo indeterminato **Antonio EVANGELISTA**, Istruttore Direttivo di Vigilanza, inquadrato nella Cat. **D.1** – posizione economica **D.4** - responsabile delle strutture apicali secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente - responsabile dei servizi e delle unità operative sotto indicati, con i compiti previsti dagli articoli 50, comma 10, 107 e 109 del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo, per il periodo dal **05 Ottobre 2016 e fino al termine del mandato proprio mandato di Commissario Prefettizio**, fatta salva la proroga prevista dall'art. 28, comma 2, del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi:

SERVIZIO III[^] e V[^]: Polizia Amministrativa e Locale, Viabilità e Sicurezza Stradale, Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile.	UNITA' OPERATIVE: “Polizia Amministrativa e Locale, Viabilità e Sicurezza Stradale, Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile”.
--	--

Il suddetto dipendente, ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, viene altresì nominato “Responsabile del Procedimento” del servizio e delle citate unità operative;

2) di quantificare, per il periodo suddetto, la misura della retribuzione e dell'indennità di risultato, previste dall'art. 10 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione anche alla entità del fondo complessivo destinato a tale istituto contrattuale istituito in sede di contrattazione decentrata integrativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del C.C.N.L. 31 marzo 1999 e 17, comma 2, lettera c), del C.C.N.L. 10 aprile 1999, con successivo atto;

3) in caso di assenza o impedimento temporaneo del suddetto Responsabile, è incaricato della sua sostituzione il sig. Luigi IGILI; ugualmente, ove il Responsabile deve astenersi per ragioni di incompatibilità, così come previsto dall'art. 6 del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni approvato con D.M. Funzione Pubblica del 28/11/2000, è incaricato della sua sostituzione il sig. Luigi IGILI;

4) di precisare che il responsabile del servizio risponde nei confronti degli organi di direzione politica dell'attività svolta ed in particolare:

- del perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto dei programmi e degli indirizzi fissati dagli organi politici;
- dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale;
- della validità e correttezza tecnico-amministrativa degli atti, dei provvedimenti e dei pareri proposti, adottati e resi;
- della funzionalità degli uffici o unità operative cui è preposto e del corretto impiego delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate;
- del buon andamento e della economicità della gestione.

5) dare atto che l'organo ed il servizio di competenza porranno in essere i conseguenti adempimenti;

6) il presente provvedimento, previa notifica al soggetto interessato, sarà inserito nel rispettivo fascicolo personale del medesimo, nonché venga inviato alle R.S.U. per l'informazione di cui all'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/1999, come integrato dall'art. 3 e seguenti del C.C.N.L. del 22/01/2004 e del 09/05/2006;

7) l'adozione del presente decreto comporta la revoca immediata del precedente provvedimento n. 07/2016, prot. n. 4431 del 30/06/2015 e la modifica parziale del provvedimento n. 09/2016, prot. n. 4433 del 30/06/2016, per le competenze residuali conseguenti a questo provvedimento.

Il Commissario Prefettizio
Dott. Ernesto RAIO